



COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

UO Ambiente

ORDINANZA SINDACALE

Proposta n. 238/2021

Ordinanza n. **11** del **26/01/2021**

OGGETTO: LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO.

Considerato che la lotta alla processionaria del pino risulta obbligatoria ai sensi del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007;

Visto l'art.21 del Regolamento di Polizia Rurale approvato con Delibera C.C. n.83 del 01.08.2014;

Visto che la Regione Toscana, Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, con nota pervenuta in data 18.01.2021 al prot. n.1515, ha invitato i Comuni a richiamare l'attenzione dei cittadini proprietari di piante di pino infestate da processionaria del pino al fine di far ottemperare alla lotta obbligatoria;

Visto che in questo periodo è necessario eseguire interventi di rimozione dei nidi presenti nei rami dei pini che gli insetti formano in questa fase del loro ciclo biologico, al fine di prevenire i rischi connessi alla salute delle persone e degli animali domestici;

Considerato che il Comune di Reggello effettua ogni anno campagne di prevenzione contro la diffusione della processionaria del pino nelle aree pubbliche del territorio comunale e che, per non rendere vani tali interventi, è necessario che anche i privati eseguano idonei trattamenti;

ORDINA

a tutti i cittadini proprietari di piante di pino nelle quali sono presenti nidi di processionaria (*Thaumetopea pityocampa*), a provvedere entro il 15.03.2021 alla verifica della presenza sulle proprie piante di tali insetti. In caso di riscontro positivo è necessario **provvedere alla rimozione immediata dei nidi da parte di operatori adeguatamente protetti e alla loro distruzione mediante abbruciamento**, al fine di evitare la diffusione di questi insetti e il futuro contatto dei bruchi con persone o animali.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, agli inadempimenti alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: "Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite

dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro”.

Il Comando di Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di far rispettare le suddette disposizioni.

Il 26/01/2021

Sottoscritta dal Sindaco
GIUNTI PIERO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)